

Gentile cliente,
ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

NOVITA' FISCALI

OPERATIVO DAL 1.12.2012 IL REGIME IVA PER CASSA

A seguito dell'emanazione dell'apposito Decreto attuativo le nuove disposizioni saranno operative dall'1.12.2012.

Riflessi in capo al cedente/Prestatore

Per i soggetti che optano per il regime in esame, l'IVA relativa alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di operatori soggetti passivi d'imposta **diviene esigibile all'atto del pagamento** dei relativi corrispettivi.

Per i soggetti in esame inoltre "il **diritto alla detrazione** dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del **pagamento** dei relativi corrispettivi".

Poiché l'opzione è riferita alla "**liquidazione dell'IVA** secondo la contabilità di cassa", scegliendo di versare l'IVA a debito in base a quanto incassato, anche la detrazione dell'IVA a credito è influenzata dal pagamento delle relative fatture ricevute dai vari fornitori.

La scelta del nuovo regime non può che riguardare, quindi, l'**intera attività del contribuente**.

Fermo restando che l'IVA a credito segue il pagamento della relativa fattura, dovrà essere chiarito se il soggetto interessato può scegliere per una o più fatture emesse di non applicare l'IVA "per cassa".

Riflessi in capo all'acquirente/committente

Diversamente dalla disciplina vigente, il citato art. 32-bis prevede che, in ogni caso, l'acquirente / committente può detrarre l'IVA a credito al **momento di effettuazione dell'operazione**, a prescindere dal fatto che **il pagamento della fattura non sia stato ancora eseguito**.

Ciò chiaramente non è applicabile all'acquirente che ha optato per il regime dell'IVA "per cassa".

DICHIARAZIONE IMU - CONFERMATA LA PROROGA AL 4 FEBBRAIO 2013

La dichiarazione IMU, il cui termine di scadenza era previsto per venerdì 30 novembre, **slitta al 4 febbraio 2013**. A confermarlo è stato un comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 novembre. Resta fermo, invece, il termine del 17 dicembre per il versamento del saldo IMU 2012.

ESENZIONE IVA ANCHE PER GLI IMMOBILI IN AUTOCONSUMO

Per effetto del Decreto Sviluppo (D.L. n. 83/2012), è cambiata nuovamente la disciplina **Iva per gli immobili di imprese e professionisti**. In particolare, dallo scorso 26 giugno, **il regime naturale per le cessioni è sempre quello dell'esenzione**, anche per le cessioni di fabbricati strumentali per natura come uffici, capannoni o negozi, e a prescindere dal tipo di cessionario. L'unica eccezione a tale regime è costituita dal caso degli immobili costruiti o ripristinati. Nel resto delle ipotesi, **l'imponibilità Iva diventa solo opzionale**. Il regime di esenzione si applica anche alle situazioni di autoconsumo o di assegnazione ai soci.

TERZISTI - APPALTI E SUBAPPALTI

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 40/E dell'8 ottobre 2012, interviene in seguito alle modifiche introdotte dal DL n. 83/2013 (c.d. Decreto Sviluppo) all'articolo 35 del DL n. 223/2006 in

materia di **responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore** per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 40/E ha fornito gli attesi chiarimenti in merito:

- all'entrata in vigore della nuova disciplina (**pagamenti dal 11 ottobre per contratti stipulati dal 12 agosto**) ;
- alla modalità di acquisizione della documentazione attestante la regolarità dei versamenti da parte dell'appaltatore/ subappaltatore (**dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**) .

AUTOVETTURE IN GODIMENTO AI SOCI

In merito ai beni concessi in godimento a soci / familiari l'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito importanti chiarimenti che hanno risolto le principali problematiche connesse alla concessione in uso delle autovetture.

In particolare è stata chiarita la modalità di determinazione del valore di mercato del diritto di godimento delle autovetture, nonché il criterio da utilizzare per eliminare la doppia imposizione in capo all'utilizzatore socio "trasparente" / imprenditore individuale.

Sulla base dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate si può delineare il seguente percorso logico per giungere all'individuazione del reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. h-ter), TUIR da tassare in capo al socio di una società di persone / srl trasparente.

1. Individuazione del valore normale del diritto di godimento.

È desumibile dalle "Tariffe ACI" pubblicate a fine anno sulla G.U. valevoli per l'anno successivo

2. Individuazione dei costi indeducibili dell'autovettura concessa in godimento

Comprendono il 60% dei relativi costi (carburante, assicurazione, tassa automobilistica, manutenzione e riparazione, ecc.) e la quota indeducibile dell'ammortamento

3. Individuazione del maggior reddito imputato per trasparenza al socio per effetto dell'ineducibilità del costo dell'autovettura

È pari ai costi indeducibili (punto 2), moltiplicati per la quota di partecipazione agli utili del socio. Si ritiene di dover fare riferimento ai costi indeducibili riferiti al veicolo utilizzato dal socio

4. Determinazione del reddito diverso da imputare al socio utilizzatore

Ipotizzando che il socio non corrisponda alcuna somma alla società, è pari alla differenza tra il valore del diritto di godimento (punto 1) e il maggior reddito imputato al socio (punto 3)

LE NOVITA' DEL DECRETO " CRESCITA "

Nell'ambito del c.d. "Decreto Crescita 2.0", recentemente pubblicato sulla G.U., sono previste, tra l'altro, le seguenti novità:

- l'estensione dell'obbligo della PEC per le imprese individuali;
- l'obbligo, anche da parte dei professionisti, di accettare pagamenti tramite bancomat;
- il riconoscimento di agevolazioni a favore delle c.d. start-up innovative;
- la telematizzazione degli adempimenti nell'ambito delle procedure concorsuali.

Obbligo della PEC per le ditte individuali

Alle ditte individuali che **dal 21.10.2012 si iscrivono**:

- al Registro delle Imprese;
- all'Albo delle imprese artigiane;

è esteso l'obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (c.d. PEC).

Le ditte individuali già iscritte alla predetta data, non soggette a procedure concorsuali, dovranno depositare presso il Registro delle Imprese **il proprio indirizzo PEC entro il 31.12.2013**.

La presentazione al Registro delle Imprese di una domanda di iscrizione da parte di un'impresa che non ha depositato il proprio indirizzo PEC comporta **la sospensione della domanda per 3 mesi**, "in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata".

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 16, DL n. 185/2008, l'obbligo della PEC è già stato previsto per le imprese costituite in forma societaria, i professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato (ad esempio, avvocati, ingegneri, architetti, geometri, medici, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.) e le Amministrazioni pubbliche.

Obbligo per i professionisti di accettare pagamenti tramite bancomat

Dall'1.1.2014 i soggetti che effettuano attività di:

- vendita di prodotti;
- prestazioni di servizi, anche professionali;

hanno l'obbligo di accettare i pagamenti anche tramite carte di debito (bancomat, ecc.). Ciò comporta la necessità, per tali soggetti, di dotarsi del POS. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni in materia di obblighi antiriciclaggio ex D.Lgs. n. 231/2007.

Gli importi minimi, i termini e le modalità attuative della predetta disposizione nonché l'eventuale estensione dell'obbligo a ulteriori strumenti di pagamento elettronico, anche con tecnologie mobili, saranno individuati con appositi Decreti.

Incentivi a favore di start up innovative

E', considerata start up la società di capitali che, tra l'altro, possiede almeno 1 dei seguenti requisiti:

- **spese di ricerca e sviluppo** (escluse quelle relative all'acquisto di immobili) uguali o superiori al 30% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione
- impiego di dipendenti / collaboratori in percentuale superiore a 1/3 della forza lavoro di personale **in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca**
- sia titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad un'invenzione industriale, biotecnologia o una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa

Nei confronti dei soggetti (persone fisiche / società) che investono nelle start-up innovative, per il 2013, 2014 e 2015 sono previste alcune agevolazioni. In particolare, qualora l'investitore sia:

- una persona fisica, è riconosciuta **una detrazione IRPEF pari al 19%** della somma investita nel capitale sociale della start-up. L'investimento massimo detraibile non può superare € 500.000 e deve essere mantenuto per almeno 2 anni;
- una società (non start-up innovativa), è disposta **la non concorrenza alla formazione del reddito del 20% della somma investita** nel capitale sociale della start-up. L'investimento massimo deducibile non può superare € 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno 2 anni.

Per le c.d. start-up a vocazione sociale, ossia che operano esclusivamente nei settori ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 155/2006 (assistenza sociale, sanitaria, socio-sanitaria, educazione, istruzione e formazione, turismo sociale, ecc.) le predette percentuali di detrazione / deduzione sono aumentate, rispettivamente, al 25% e al 27%.

Le modalità attuative delle predette agevolazioni saranno individuate da un apposito Decreto e la loro efficacia è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione UE.

Telematizzazione degli adempimenti nell'ambito delle procedure concorsuali

Il Decreto in esame apporta una serie di modifiche alla Legge fallimentare di cui al RD n. 267/42 al fine di estendere l'utilizzo della PEC anche nell'ambito delle procedure concorsuali.

In particolare, il nuovo art. 31-bis del citato Decreto prevede che siano effettuate tramite posta elettronica certificata *"le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore"*.

Tale modalità di invio dovrà essere utilizzata, ad esempio:

- per la presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento (art. 15);
- per la presentazione della domanda di ammissione al passivo da parte dei creditori (art. 93).

Peraltro, in caso di omessa indicazione dell'indirizzo PEC ovvero di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni vengono effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria. Il curatore, in pendenza della procedura e per 2 anni dalla chiusura della stessa, è tenuto a conservare i messaggi PEC inviati e ricevuti.

NUOVE REGOLE PER CESSIONI DI PRODOTTI AGRICOLI / ALIMENTARI

Recentemente è stato reso disponibile il testo definitivo del Decreto attuativo della nuova disciplina introdotta del c.d. "Decreto Liberalizzazioni" finalizzata a favorire una maggiore trasparenza nella filiera del commercio dei prodotti agricoli / alimentari, che prevede in particolare:

- **l'obbligo della forma scritta** per i contratti di cessione, **ad eccezione di quelli eseguiti nei confronti di consumatori finali**;
- specifici termini di pagamento (**30 giorni per le merci deteriorabili e 60 per le altre merci**);
- **la decorrenza automatica degli interessi di mora** dal giorno successivo la scadenza del pagamento.

Il Ministero delle politiche agricole ha confermato che le nuove regole sono applicabili ai contratti stipulati a decorrere dal 24.10.2012. I contratti in essere a tale data vanno adeguati entro il 31.12.2012.

RIDOTTA DAL 2013 LA DEDUCIBILITÀ DEGLI AUTOVEICOLI

Nell'ambito del "finanziamento" della Riforma del mercato del lavoro è disposta la riduzione, dal 2013, della percentuale di deducibilità dei costi relativi ai veicoli utilizzati da imprese e lavoratori autonomi, che passa **dall'attuale 40% al 27,5%**.

È inoltre ridotta **dal 90% al 70%** la deducibilità dei costi delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

Tale regime restrittivo non interessa, e pertanto rimangono confermate le attuali regole, i costi dei veicoli:

- adibiti ad uso pubblico, nonché utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
- di proprietà del dipendente / collaboratore o noleggiati dallo stesso ed utilizzati per una specifica trasferta;
- utilizzati dagli agenti / rappresentanti di commercio.

L'aumento della quota in deducibile si riflette (positivamente) sulla determinazione del reddito diverso imputabile per le autovetture concesse in uso ai soci "trasparenti" o utilizzate dall'imprenditore individuale.

NOVITA' LAVORO

APPRENDISTI - SGRAVIO CONTRIBUTIVO NEL RISPETTO DEL DE MINIMIS

Con la **Circolare n. 128** di venerdì 2 novembre 2012, l'**Inps** ha reso note le modalità operative a cui dovranno attenersi i datori di lavoro per usufruire dello sgravio contributivo previsto per l'assunzione di apprendisti, introdotto dalla Legge di Stabilità 2012. La misura consiste nell'azzeramento degli **oneri contributivi** a carico dell'azienda per i **contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016** e interessa solo le aziende più piccole che occupano un numero di addetti pari o inferiore a 9. Il beneficio, inoltre, potrà essere fruito solo nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti minori (c.d. "de minimis").

SERVIZI TELEMATICI INAIL

Dal 28 settembre le imprese ed i datori di lavoro che denunciano all'Inail l'iscrizione o la cessazione dell'attività potranno utilizzare esclusivamente i servizi telematici forniti nel portale dell'istituto INAIL accedendo all'area "Punto Cliente". La novità deriva dal nuovo Codice dell'amministrazione digitale, che prevede una progressiva informatizzazione dei rapporti tra contribuenti e pubblica amministrazione. La digitalizzazione globale dei **servizi Inail** dovrebbe concludersi entro il 1° luglio 2013, data a partire dalla quale tutti gli adempimenti nei confronti dell'istituto dovranno essere svolti senza ricorrere più alla modalità cartacea

CESSAZIONI RAPPORTI DI LAVORO - CHIARIMENTI

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Lettera Circolare del 12 ottobre 2012, n. 18273, fornisce alcuni importanti chiarimenti in relazione agli obblighi di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.

In particolare, viene puntualizzato che i cinque giorni entro cui effettuare la predetta comunicazione decorrono:

- **in caso di licenziamento** per giustificati motivi oggettivi o disciplinare, dalla data di effettiva risoluzione del rapporto e non dal giorno della comunicazione di inizio del relativo procedimento;
- **in caso di risoluzione consensuale o di dimissioni**, dal giorno in cui le parti intendono far decorrere giuridicamente la risoluzione del rapporto. Nell'ipotesi di revoca delle dimissioni nel termine deisette giorni previsti dalla norma, qualora il datore di lavoro abbia già effettuato la comunicazione al Centro per l'Impiego, lo stesso dovrà provvedere ad effettuare una comunicazione di revoca le cui modalità operative saranno fornite successivamente.

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE - DECORRENZA

L'INPS, nel **Messaggio n. 19273 del 23 novembre 2012**, ricorda che la **decorrenza dell'indennità di disoccupazione**, in caso di erogazione dell'indennità di preavviso, è corrisposta **dall'ottavo giorno successivo** a quello della **data finale del periodo di preavviso**.

Diversamente, in caso di **mancata erogazione** dell'indennità di preavviso (anche nell'ipotesi di rinuncia), tale differimento non opera e la decorrenza dell'indennità di disoccupazione (ma anche di mobilità) farà riferimento ai **normali meccanismi** legati alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di presentazione della domanda di prestazione.

LAVORO A CHIAMATA - NUOVE MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Il **Ministero del Lavoro**, con la **Nota prot. n. 16639 del 26 novembre 2012**, fornisce **ulteriori istruzioni operative** concernenti la **comunicazione preventiva** che il datore di lavoro deve effettuare per la chiamata dei lavoratori intermittenti.

Nel particolare, la Direzione Generale per le Politiche dei servizi per il lavoro del Welfare, dopo aver ricordato le modalità di invio della comunicazione mediante **e-mail, fax e sms** già comunicate con la **Nota n. 11799/2012**, da notizia dell'implementazione della modalità di **invio telematico** della comunicazione, mediante la compilazione di apposito modulo sul portale "**Cliclavoro**" (www.cliclavoro.gov.it).

SGRAVI CONTRIBUTIVI INPS PER IL 2011

L'INPS, con il Messaggio n. 17017 del 19 ottobre 2012, fornisce le istruzioni operative per la concreta fruizione dello sgravio contributivo per l'anno 2011, relativo alle somme previste dalla contrattazione di secondo livello.

Il conguaglio delle somme spettanti può essere effettuato **entro il 16 gennaio 2013**.

Strà novembre 2012

Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro*